

CONVENZIONE TRA IL PARCO ARCHEOLOGICO E PAESEAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI E LA FONDAZIONE "AGRIGENTO 2025" PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELL'ENTE PARCO, DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE COLLEGATE ALL'EVENTO "CAPITALE DELLA CULTURA 2025"

TRA

Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi, qui rappresentato dal Direttore arch. Roberto Sciarratta,

e

Fondazione "Agrigento 2025", qui rappresentata dal Presidente prof. Giacomo Minio.

Premesso che:

-con atto, repertorio n.ro 56253, raccolta n.ro 29191 del 17 febbraio 2024, è stata costituita la Fondazione di partecipazione "AGRIGENTO 2025", con sede nel Comune di Agrigento, per la promozione della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale della città e dei territori del libero consorzio dei comuni di Agrigento, finalizzata alla realizzazione del progetto approvato dal Ministero della cultura per la proclamazione della città di Agrigento quale "Capitale della Cultura",

-l'art. 6 dello Statuto della Fondazione "*esercizio finanziario e gestione amministrativa e contabile*" prevede l'osservanza delle procedure previste dal codice per gli appalti, concessioni, affidamenti di lavori, beni e servizi secondo le norme vigenti alla data della determinazione a contrarre,

- l'art. 18 dello Statuto "*durata e scioglimento della Fondazione*" indica la durata della Fondazione fino alla data del 31/12/2028,

-l'inquadramento giuridico della fondazione è ascrivibile alla nozione qualificatoria di "organismo di diritto pubblico", di cui all'elenco formato dall'Istat,

-il decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36, (nuovo codice degli appalti) secondo quanto stabilito dall'art. 229, è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1 aprile 2023 e che le sue disposizioni, unitamente agli allegati, hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1 luglio 2023,

- l'allegato I.1 del nuovo codice degli appalti (dlgs 36/2023) "*definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*", art. 13, comma 6, prevede come stazione appaltante, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di lavori, servizi e forniture e che è tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice, includendo alla lettera e) organismi di diritto pubblico",

- l'art. 62 del codice degli appalti prevede che le stazioni appaltanti per effettuare le procedure di importi superiore alle soglie devono essere qualificate dall'Anac, ai sensi dell'art.63 e dell'allegato II.4, rendendo obbligatoria la qualificazione per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria per affidamento di servizi e forniture,

- per poter essere ammessi alla procedura di qualificazione, l'Anac ha prescritto, per come previsto dall'art. II.4 i seguenti requisiti:

1. Iscrizione all'AUSA (iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti)

2.Presenza di un ufficio per la progettazione e gli affidamenti di servizi e forniture con personale adeguatamente formato,

3.Disponibilità di piattaforma di approvvigionamento digitale.

Atteso che:

- le stazioni appaltanti che non possono qualificarsi perché non in possesso dei prescritti requisiti per l'affidamento dei servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria possono ricorrere ad una centrale di committenza o ad una stazione appaltante qualificata, giusto quanto previsto dal punto 6 dell'art.62 del citato codice, mediante formalizzazione di un accordo;

- che dalla consultazione dell'elenco sul sito istituzionale dell'ANAC delle stazioni appaltanti risulta qualificato il Parco Archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, come stazione appaltante disponibile per terzi per servizi e forniture sf2 dal 11 gennaio 2024.

Considerato che

-La fondazione "Agrigento 2025", in qualità di organismo di diritto pubblico" è stazione appaltante non qualificata in quanto non in possesso dei sopra riportati requisiti prescritti dall'Anac,
- la Fondazione, per il perseguimento delle finalità proprie, intende ricorrere, ai sensi del su citato art. 62 del D.lgs n. 36/2023, alla stazione appaltante qualificata Parco Archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, per l'affidamento dei servizi e forniture di importo sopra soglia,

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra identificate rappresentate stipulano quanto segue:

Art.1

Oggetto

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo
2. Il presente accordo regola i rapporti tra il Parco e la Fondazione per:
 - lo svolgimento delle attività di stazione appaltante da parte del Parco per l'affidamento di servizi e forniture di importo sopra soglia in favore e per conto della Fondazione "Agrigento2025" stazione appaltante non qualificata,
 - il supporto amministrativo e tecnico da parte del Parco alla Fondazione.
3. La sottoscrizione del presente accordo non costituisce delega di funzioni proprie della Fondazione, ma attribuisce esclusivamente al Parco il compito di svolgere le attività relative alle procedure in argomento.

Art. 2

Ambito di operatività delle funzioni di Stazione Appaltante qualificata

L'ambito di operatività della funzione di Stazione Appaltante qualificata per conto della Fondazione è relativa agli affidamenti di servizi e forniture sopra soglia.

Art. 3

Compiti del Parco, in qualità di Stazione Appaltante qualificata

1. Il Parco, quale Stazione Appaltante per conto della Fondazione, svolge le funzioni di supporto e collaborazione nei confronti della stazione appaltante non qualificata, curando la gestione delle procedure di affidamento e, in particolare:

- a) presta assistenza alla Fondazione nell'individuazione dei contenuti dello schema di lettera d'invito/avviso/bando/disciplinare/capitolato, tenendo conto che detta documentazione deve garantire la piena rispondenza al tipo di fornitura di bene e/o servizio di cui alle effettive esigenze della Fondazione;
- b) concorda con la Fondazione la procedura per la scelta del contraente;
- c) nomina il Responsabile del procedimento per lo svolgimento delle attività della procedura fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione.
- d) definisce con la Fondazione il criterio di aggiudicazione secondo la normativa vigente e coerente con l'oggetto e la finalità dell'affidamento nonchè nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.
- e) redige i documenti necessari all'espletamento della procedura di affidamento.



[Handwritten signature in blue ink]

f) assiste la Fondazione nella redazione e stipulazione del contratto;

Art. 4

Compiti della Fondazione, in qualità stazione appaltante non qualificata

1. Fermo restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, sono di competenza della Fondazione, in qualità di stazione appaltante non qualificata:
 - a) La definizione dei servizi e delle forniture e la relativa tempistica, sulla base della programmazione,
 - b) L'individuazione delle fonti di finanziamento
 - c) La definizione dell'oggetto contrattuale
 - d) La redazione e la stipula del contratto
 - e) Tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti in acconto e a saldo del contratto
 - f) Ogni altro compito previsto dalle norme e circolari vigenti.
 - g) Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni dell'Ente parco, in qualità Stazione appaltante per conto della Fondazione.

Art. 5

Decorrenza e durata dell'accordo

1. L'accordo tra le parti decorre dalla data della sua stipula ed ha durata fino allo scioglimento della Fondazione.
2. Il recesso è consentito ad entrambe le parti con formale preavviso minimo di giorni 30 (trenta). In caso di recesso i procedimenti in corso già affidati al Parco devono essere completati.

Art. 6

Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono di competenza della Fondazione.
2. L'Ente Parco, è tenuta a fornire ogni elemento tecnico-giuridico per la difesa in giudizio.
3. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico della Fondazione.

Art. 7

Spese contrattuali

Le spese contrattuali e quelle relative all'imposta di bollo e di registro, se dovute, sono a carico della Fondazione. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art 5 del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm.ii

Art. 8

Contenzioso relativo all'attivazione dell'accordo

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si impegnano a risolvere, prioritariamente, in via bonaria.



[Handwritten signature in green ink]

Art. 9

Privacy

Le parti dichiarano di essere informate sulle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, per tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza e che si scambieranno nell'attuazione del progetto oggetto dell'Accordo.

Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali secondo le rispettive competenze e responsabilità.

Art. 10

Disposizioni finali

Il presente accordo è vincolante per tutte le parti che lo sottoscrivono, per tutta la durata dell'accordo medesimo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Il presente atto, composto da nr.....pagine scritte è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono.

Agrigento 20 agosto 2024

Per il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi

IL DIRETTORE DEL PARCO

----- --arch. Roberto SCIARRATTA-----

Per la Fondazione "Agrigento2025"

IL PRESIDENTE

----- --dott. Giacomo MINIO---

